



COMUNE DI SOLAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

c.a.p. 36020 - via 4 Novembre, 43 - tel. 0424/816003 0424/816148 - fax 0424/558045
E Mail csolagna@tin.it - P. I.V.A. e C.F. 00459400248

REGOLAMENTO PER L' ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27/09/2010

INDICE:

TITOLO I – FONTI NORMATIVE

Art. 1 – Fonti normative

TITOLO II – NORMATIVA GENERALE

Art. 2 – Esercizio dell'attività

Art. 3 – Autorizzazione per l'esercizio dell'attività

Art. 4 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante – Divieti

Art. 5 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Art. 6 – Reintestazione dell' autorizzazione

Art. 7 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 8 – Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 9 – Produttori agricoli

Art. 10 – Normativa igienico-sanitaria

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Sanzioni

TITOLO I – FONTI NORMATIVE

Art. 1 – Fonti normative

1. Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114;
2. Legge Regionale 06.04.2001 n. 10;
3. Criteri applicativi in materia di commercio su aree pubbliche allegato alla D.G.R. n. 1902 del 20.07.2001;
4. Ordinanza sanità del 02.03.2000;
5. Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228.

TITOLO II – NORMATIVA GENERALE

Art. 2 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'art. 4 della Legge Regionale 06.04.2001 n.10 può essere svolto su qualsiasi area pubblica salvi i divieti di cui all'art. 4 del presente regolamento, con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 3 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/1998, è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o dal Comune ove ha sede legale la società, se a richiederla è una società di persone.
2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di sub ingresso.
3. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 4 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante – Divieti

1. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
3. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art.2 della legge regionale.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato in tutte le vie e strade in cui non esista ampio spazio per la sosta sia del veicolo relativo al commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia di eventuali utenti senza intralciare le sedi di scorrimento ed è altresì vietato, per motivi di viabilità e sicurezza stradale, ad una distanza di metri cinquanta dalle aree adiacenti:
 - Casa di Riposo;
 - Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata;
 - Scuola Primaria di Primo Grado;

- Scuola Primaria di Secondo Grado;
 - Cimitero;
 - Chiesa ed edifici del culto.
Misurata dal perimetro degli immobili stessi.
In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 5 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento della titolarità dell'attività è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

Art. 6 – Reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la re intestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la re intestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Art. 7 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex legge 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - La vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specificata nell'autorizzazione.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Gli operatori sottoposti a provvedimento di sospensione dell'attività non possono partecipare alle operazioni di spunta nei mercati per tutta la durata della sospensione stessa.

Art. 8 – Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) Il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998;
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di re intestazione.

Art. 9 – Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

Art. 10 – Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 02.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, di T.U. leggi sanitarie, nonché dalla legge 283/19621 e relativo regolamento d'attuazione n. 382/1980, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'art. 4, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/1998.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 309,00, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.